

VADEMECUM PER L'ADOZIONE

Oggetto : **Legislazione nazionale in tema di adozione**

L'adozione è il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da filiazione di sangue.

L'istituto è attualmente disciplinato dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983 che prevede i seguenti istituti :

L'ADOZIONE DEI MINORI (ARTT. 6 E 7) cd. . “ADOZIONE LEGITTIMANTE” che prevede alcuni requisiti soggettivi degli adottanti e del minore da adottare:

a) requisiti soggettivi degli adottanti :

-devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non devono essere separati neppure di fatto (è anche possibile ricomprendere nel calcolo del triennio un periodo di convivenza se debitamente allegato);

la loro età deve superare di almeno diciotto e non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando (tuttavia la Corte Costituzionale con diverse pronunce, da ultimo con la sent. 283/1999 stabiliva che si può disporre l'adozione anche quando l'età di entrambi i coniugi superi di oltre quaranta, oggi quarantacinque anni l'età dell'adottando, sempre che il divario di età si mantenga in quello che solitamente intercorre tra genitori e figli); L'art. 6 comma 5 della legge n. 184/1983 stabilisce comunque che non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

- devono essere idonei ad educare ed istruire il minore ed essere in grado di mantenerlo;

b) requisiti soggettivi dell'adottando :

- l'adozione è consentita per tutti i minori, non essendo rilevante la loro età;
- il minore deve essere sentito se ha tra i dodici e i quattordici anni. **Dopo i quattordici deve dare il proprio consenso;**
- il minore deve essere in stato di adottabilità, dichiarato con sentenza definitiva, che presuppone una situazione di abbandono (mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori, se esistenti, o da parte dei parenti tenuti a provvedervi. Non si deve trattare di una situazione transitoria e temporanea o dovuta a forza maggiore. La valutazione della sussistenza della situazione di abbandono deve essere fatta, avuto riguardo al preminente interesse del minore ad un normale ed equilibrato sviluppo della sua personalità).

c) L'affidamento preadottivo: l'art. 22 introduce il tema dell'affidamento preadottivo, esponendo le modalità di proposizione della domanda di adozione e quelle relative all'istruttoria riguardante quest'ultima disciplinando la comparazione delle coppie aspiranti in vista dell'abbinamento con il minore adottabile e quello dell'ulteriore iter, che si conclude con il provvedimento di affidamento preadottivo.

Tutto ciò potrebbe determinare l'errata percezione che l'iter istruttorio delle domande di adozione nazionale debba svolgersi tra il momento nel quale è divenuta definitiva la dichiarazione di adottabilità di un minore, e quello del suo affidamento preadottivo. In realtà da sempre l'istruttoria relativa alle domande di adozione e quella del procedimento di adottabilità seguono

percorsi autonomi e distinti per incontrarsi solo al momento della comparazione in vista dell'abbinamento .

La domanda di adozione va presentata, senza l'osservanza di forme, insieme a vari documenti che riguardano la situazione anagrafica, quella penale, le condizioni di salute oltre alla dichiarazione del reddito. Gran parte dei documenti suindicati (tranne quelli sulla salute) possono essere sostituiti da autocertificazioni, sulle quali il tribunale effettua controlli a campione. Tuttavia, si tiene conto della circostanza, segnalata dalla Commissione per le adozioni internazionali, che nei Paesi stranieri non è accettata l'autocertificazione e, poiché la massima parte degli adottanti propone domanda sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale, si ritiene più pratico richiedere la stessa documentazione per entrambi i tipi di adozione.

Per le domande presentate da aspiranti adottanti, che risiedono fuori del distretto giudiziario, criterio abbastanza diffuso è quello per cui sono preferite le coppie che abitano nel distretto del tribunale minorile, perché ciò consente di poter più agevolmente vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo. Non si procede a istruttoria orale ma si acquisisce copia degli atti di parte e istruttori del Tribunale di provenienza. Tali coppie sono soprattutto utilizzate per la sistemazione di bambini, che è opportuno allontanare dal territorio distrettuale al fine di evitare rischi di reperimento da parte della famiglia di origine.

L'ascolto in Tribunale si svolge in due fasi: la prima davanti a una coppia di giudici onorari dell'equipe affidi e adozione, che compilano una scheda relativa alle caratteristiche e alla disponibilità della coppia, una seconda di verifica davanti al Presidente.

Si richiede sempre, previa opportuna spiegazione:

- **la disponibilità al rischio giuridico, atteso che data la lunga durata delle procedure e la previsione delle impugnazioni in Corte di Appello da parte dei genitori, è sempre possibile che i provvedimenti assunti da Tm vengano posti nel nulla e che il minore debba rientrare in famiglia, fermo restando quanto prevede la legge del 2015 circa il mantenimento delle relazioni affettive consolidate coi precedenti affidatari;**
- **la disponibilità all'adozione in casi particolari, e, segnatamente, al mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine (non solo i genitori, ma anche i fratelli, ecc.), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n 183/2023 che ha validato la prassi dell' 'adozione aperta' anche in presenza d una dichiarazione di adottabilità;**
- **La disponibilità all'affidamento familiare, anche a lungo termine, quando non è stata ancora aperta una procedura di adottabilità. In questi casi, è bene informare la coppia che, in caso di affidamento a lungo termine, potrà avanzare domanda di adozione in casi particolari. Si precisa che, come ormai chiarito dalla legge n. 173/2015 sulla continuità affettiva, se gli affidatari hanno i requisiti per l'adozione, potranno accedere all'adozione legittimante, mentre se non hanno tali requisiti potranno comunque accedere all'adozione in casi particolari.**
- **Nel caso in cui, come spesso accade, la coppia abbia fatto contestuale domanda di adozione nazionale e internazionale, è**

bene che, se si orienta per l'internazionale e, a seguito del decreto di idoneità conferisca incarico a un ente autorizzato e riceva una proposta di preabbinamento, ne dia pronta comunicazione al tribunale, in modo da evitare che venga convocata per proposte di abbinamento nella nazionale.

E' bene che i servizi si attengano a tali indicazioni nell'informare le coppie e che evitino di incoraggiarli ad andare subito avanti con l'adozione internazionale, perché il tribunale li chiamerà dopo molto tempo per proposte di abbinamento nella nazionale.

Si ricorda che nella prassi, la comparazione è spesso anticipata al momento di apertura del procedimento di adottabilità, ovvero quando si proceda a un affidamento a rischio giuridico. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4 dell'art. 22, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. **Va precisato che il legislatore demanda la selezione della coppia maggiormente rispondente all'interesse del minore alla discrezionalità del tribunale per i minorenni. Dunque, il criterio di maggiore anzianità della domanda, per quanto sia adottato da alcuni tm soprattutto quando molte sono le domande di adozione, non è comunque vincolante.**

Effetti dell'adozione :

- a) **effetto legittimante** : il minore adottato acquista lo stato di figlio degli adottati e ne assume il cognome;
- b) **effetto risolutivo**: cessano i rapporti giuridici tra adottato e famiglia d'origine (vi è la prassi ormai validata della cosiddetta 'adozione aperta', per cui, salva l'interruzione dei rapporti giuridici, può essere consentito il mantenimento di rapporti di fatto con la famiglia di origine).

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE :

è l'adozione di un minore straniero residente all'estero da parte di coniugi residenti in Italia , in presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per gli adottanti e gli adottati nelle forme dell'adozione legittimante.

La legge 31.12.1998, n. 476 (ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all'Aja il 29.5.1993) ha modificato profondamente le norme della l. 184/1983 in materia di adozione di minori stranieri, istituendo la **Commissione per le adozioni internazionali**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha

attribuito, inoltre, importanti competenze ad enti non aventi scopo di lucro iscritti in apposito albo. L'attività di tali enti è autorizzata dalla Commissione per le adozioni internazionali.

Procedura :

I coniugi residenti in Italia (aventi gli stessi requisiti soggettivi richiesti per l'adozione dei minori sopra illustrata) che intendono adottare un minore straniero residente all'estero devono presentare un'istanza al tribunale per i minorenni del distretto di residenza chiedendo che questo dichiari la loro *idoneità all'adozione*. Il tribunale trasmette la domanda ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, che eseguono accertamenti. All'esito il tribunale per i minorenni pronuncia un *decreto che attesta l'idoneità o l'inidoneità all'adozione della coppia*.

A questo punto gli aspiranti adottanti presentano il decreto di idoneità emesso dal tribunale per i minorenni e devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad un ente autorizzato che svolgerà le pratiche di adozione presso le competenti autorità estere.

L'adozione può essere disposta:

a) direttamente dall'autorità competente del Paese estero

In questo caso la Commissione per le adozioni internazionali, valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione corrisponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

b) l'adozione può perfezionarsi in Italia

Il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo. Decorso il periodo di affidamento, il tribunale, sussistendone i presupposti, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile.

Effetti dell'adozione internazionale : sono i medesimi dell'adozione dei minori (**effetto legittimante ed effetto risolutivo**).

A seguito di una pronuncia della Corte costituzionale del 1985, è consentita l'adozione in casi particolari anche nell'ambito dell'adozione internazionale.

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI: (artt. 44-57 l. 183/1983):

E' un'ipotesi *residuale* di adozione di **minori** rispetto all'adozione legittimante.

La caratteristica principale che la differenzia dall'adozione dei minori è che essa **può essere disposta anche nel caso in cui non ricorra la situazione di abbandono.**

I casi previsti sono :

a) adozione del minore orfano di padre e di madre che sia assistito " da parenti fino al sesto grado" uniti a lui da "rapporto stabile e duraturo" , da parte di tali parenti .

In tale caso, tecnicamente, poiché vi è assistenza, non ricorre la situazione di abbandono, ma l'istituto tende a dare veste giuridica ad un rapporto di fatto già saldamente instaurato;

b) adozione da parte del coniuge del figlio minore dell'altro coniuge. Il minore può essere anche figlio adottivo dell'altro coniuge.

c) adozione di minore handicappato, orfano di genitori;

d) adozione per impossibilità di affidamento preadottivo (una parte della giurisprudenza interpreta estensivamente tale requisito, ad es. ritenendolo

configurabile quando esistono dei rapporti affettivi tra il minore ed i suoi genitori biologici che tuttavia sono inadeguati a prendersene cura). In tali casi si è valutata comunque l'opportunità di non recidere i rapporti tra il minore ed i genitori biologici (conseguenza che sarebbe stata determinata dall'adozione legittimante), garantendo al contempo il diritto del minore ad una adeguata assistenza, c.d. "adozione mite"; l'istituto dell'adozione in casi particolari viene utilizzato, secondo una giurisprudenza consolidata, anche nell'ambito della genitorialità di coppie omosessuali, per riconoscere il legame giuridico del minore con il cd. 'genitore sociale' (cd. Stepchild adoption').

Requisiti degli adottanti e dell'adottando:

Si tratta di requisiti assai meno rigidi dell'adozione legittimante:

- non si richiede che gli adottanti siano necessariamente uniti in matrimonio;
- l'adozione è consentita anche alla persona singola, non coniugata;
- Nel caso in cui gli adottanti siano coniugati, non si richiede, come per l'adozione legittimante, un periodo minimo di durata del rapporto di coniugio.
- **Effetti dell'adozione in casi particolari:**
- a) l'adottato non perde il proprio cognome, ma aggiunge quello dell'adottante al proprio;
- b) la Corte costituzionale, con sentenza n. 79/2022, ha previsto che l'adozione in casi particolari fa nascere rapporti di parentela con la famiglia dell'adottante, dichiarando l'illegittimità dell'art. 55 della legge n. 184/1983;
- c) contrariamente a quanto previsto per l'adozione legittimante, l'adozione in casi particolari deve essere disposta con l'assenso dei genitori biologici che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, e non recide i rapporti con i medesimi. In caso di irreperibilità o incapacità del genitore, prolungato e grave disinteresse del genitore nei confronti del minore, il tribunale può prescindere dal suo assenso.

- L'ADOZIONE DEI MAGGIORENNI (ART. 291 E SEGG. CC):

E' l'unica forma di adozione disciplinata dal codice civile ed è un istituto finalizzato a dare una discendenza a chi non ne ha consentendogli di tramandare il cognome ed il patrimonio.

Tra gli altri, sono previsti il consenso dell'adottando, che deve essere prestato personalmente,

l'assenso dei genitori dell'adottando e dei coniugi dell'adottante e dell'adottando.

L'adottante deve avere compiuto i 35 anni e deve essere più anziano dell'adottato almeno di diciotto anni.

Effetti:

- a) non rompe i rapporti tra l'adottato e la sua famiglia di origine;
- b) non crea rapporti tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, né tra l'adottante e la famiglia dell'adottato;
- c) L'adottato assume il cognome dell'adottante, ma lo antepone al proprio, senza sostituirlo a questo .

L'adozione di maggiorenni può essere **revocata per indegnità**, sia dell'adottante che dell'adottato in ipotesi tassativamente previste.

AFFIDAMENTO DEI MINORI :

è istituito diverso dall'adozione, spesso confuso con questa.

Risponde all'esigenza di assicurare al minore **temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, le cure e l'affetto di cui necessita.**

E' una misura a sostegno della famiglia di origine , quando questa si trovi in gravi difficoltà e non possa momentaneamente prendersi cura del figlio.

Il minore in questi casi viene affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con altri figli minori o anche ad una persona singola.

L'affidamento è deciso quando i genitori vi acconsentono dal servizio sociale con provvedimento reso esecutivo dal giudice tutelare.

Se manca il consenso dei genitori deve provvedervi il tribunale per i minorenni.

Il provvedimento di affidamento familiare **è temporaneo e non può eccedere i due anni, a pena di inefficacia, (come previsto dalle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia), salva** proroga del tribunale qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore. La riforma Cartabia ha introdotto l'art. 5 bis della legge n. 184/83 che disciplina l'affidamento al servizio sociale.

Quanto alle tipologie di affidamento giurisdizionale, si distinguono le seguenti:

- ai sensi dell'art. 330 c.c. il tribunale per i minorenni, dichiarando la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ovvero ai sensi dell'art. 333 c.c. adottando i provvedimenti più opportuni in caso di comportamenti pregiudizievoli dei genitori, può prescrivere l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare e disporre l'affidamento del minore a terzi, coniugati o singoli, e può in casi di urgenza anche provvedere in via provvisoria, prima della conclusione del procedimento.

- Nel corso degli accertamenti disposti nel procedimento di abbandono, il tribunale per i minori può emettere ogni provvedimento nei confronti del minore, compresa la sospensione dalla responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore (art. 10 l. 184). E' prassi frequente del TM disporre l'affidamento provvisorio del minore ad una coppia idonea per l'adozione, sì che l'affidamento possa trasformarsi in affidamento preadottivo.

- Altre tipologie di affidamento giudiziario attengono a quello disposto dal giudice tutelare, quando delibera sul luogo dove il minore debba essere allevato e scelga anche le persone dalle quali deve essere allevato; il giudice della separazione o del divorzio può altresì affidare la prole a terzi (art. 2 l. 184/1983, analogicamente applicabile anche alla separazione).

- Nell'ambito della sua competenza amministrativa, l'art. 25 Rdl n. 1404/1934 modificato dalla l. 888/1956 prevede che il TM affidi il minore irregolare per condotta al servizio sociale minorile, disponendone l'allontanamento dalla casa familiare. In tal caso indicherà il luogo dove intende vivere e la persona o l'ente che si prenderà cura di lui.

- l'affidamento a servizio sociale, disciplinato dall'art. 5 bis della legge n. 184/1983, rappresenta una misura limitativa della responsabilità genitoriale, necessita di un termine non superiore a due anni prorogabile, a pena di inefficacia e di una specificazione delle attribuzioni dei genitori e del servizio sociale. E' obbligatoria la nomina del curatore speciale.

Va ricordato che con legge 19.10.2015, n. 173 , è stata prevista la possibilità che, nel caso in cui ,nonostante l'affido in corso, si determinino i presupposti per l'adottabilità, la famiglia affidataria può chiedere al tribunale per i minorenni di adottare il minore. Il tribunale, nel decidere tiene conto dei legami affettivi significativi e del legame stabile che si è creato tra minore e famiglia affidataria. Nel caso in cui il minore faccia rientro nella famiglia di origine o sia affidato o adottato da altra famiglia, è comunque tutelata la continuità delle relazioni socio-

affettive consolidatesi durante l'affidamento, se rispondente all'interesse del minore.